

AGRICOLTURA

Infortunati denunciati alla P.s.

DI CARLA DE LELLIS

I datori di lavoro agricolo hanno l'obbligo di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza ogni infortunio che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, sia nel caso di lavoratori a tempo indeterminato che determinato. Medesimo obbligo, inoltre, sussiste anche in capo al titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, nel caso di lavoratori autonomi. Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 35/2007, rispondendo a tre quesiti dell'Epaca. Il ministero, in secondo luogo, precisa che l'obbligo di denuncia di infortunio grava anche in capo alla società e anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso a soci contitolari della stessa. Mentre, solamente nel caso di lavoratori autonomi, e ove questi si trovino nell'impossibilità di provvedere autonomamente, l'obbligo passa in capo al sanitario che per primo ha constatato le conseguenze, che deve intervenire in funzione sostitutiva. Infine il ministero spiega che la violazione dell'obbligo di denuncia dell'infortunio alla pubblica sicurezza è sanzionabile a prescindere dall'indenizzabilità dell'evento.